

turarii, signatores, ecc., i ducenari o i centenari, sono ufficiali e appartengono alla carriera equestre. Carriera che è strettamente vietata agli operai già da Costantino: cod. theod.X , 20,1 (317 Iul.21).

"Monetarios in sua semper durare condicione oportet nec dignitates eis perfectissimatur tribui vel ducentae vel centanae vel egregiatus".

Come tutti gli altri funzionari di grado più elevato, il Comes dura in carica un anno, salvo proroga (59).

Le zecche imperiali dipendono da lui. A capo di esse stanno i procuratores monetarum: ma non deve esserci stato alcun procuratore per quanto riguarda Milano e Ravenna.

Perché dico questo?

Per spiegare ciò, occorre 1) riprendere il discorso da quanto scrive l'Ulrich-Bansa (60) :

"in Occidente: facoltà al legittimo governo di coniare l'oro ma con particolari garanzie. I solidi sono

(59) DE FRANCISCI, op.cit., pag.464

(60) ULRICH-BANSA, op.cit., pag.

di tipo formalmente distinto da quello dei contemporanei di Costantinopoli, cioè caratterizzati da una diversa figurazione nel R: marchio appropriato destinato a costituire segno di garanzie che le monete fossero della debita forma e del giusto valore intrinseco, sotto la responsabilità del soprintendente alla zecca; in tal senso era parso opportuno adottare la sigla COM per indicare il COM(es auri) proposto e responsabile della coniazione dell'oro. Per differenziare la produzione delle varie zecche, si iscrisse nel campo del R le iniziali della loro sede $\frac{M D}{COM}$ ecc., per quelle di Milano, ecc.

COM(es auri), che nel 394 riappare come COMOB: Com(ite) OB(ritiacus), cioè moneta garantita quale esatta, nel tipo nel peso e nel titolo, dal conte soprintendente alla coniazione", cosicché: mentre "nell'età repubblicana monetari erano i magistrati col loro nome sulla moneta, nell'imperiale monetari sono i "magistrati" comites, col loro nome sulla moneta". Su questo punto, concludendo si avrà allora:
nell'ordine più infimo gli operai che pure sono chia

mati monetari. Costoro debbono restare legati alla
corporazione con i loro figli. E i figli restano mo-
netari anche se il padre viene liberato da tale con-
dizione: legge del 23 febbraio 426 in cod. Theod. X,
20,16.

"Si quis ex corpore gynaecaeriorum vel linteariorum
sive linyfariorum monetariorumve aut murilegulorum
vel aliorum similium ad divinas largitiones nexu san-
guinis pertinentium voluerit pesthac de suo collegio
liberari, non quoscumque nec facile in locum proprium,
freti dexteræ triumphalis absolute, substituant,
sed eos, quos omnibus idoneos modis sub ipsis quodam
modo amplissimæ tuæ sedis obtutibus adprobarint; its
tamen, ut is, qui ad huiusmodi condicione iuxta for-
mam caelitus datam beneficio principali fuerit abso-
lutus, universam generis sui prosapiam in functione
memorati corporis permanentem cum omnibus eius qui
absolvitur rebus obnoxiam largitionibus sacris futu-
ram esse non dubitet".

Non è vietato ad una donna illustre di sposare uno di
questi monetari, ma se coabiterà col marito, ne assu

serà la condizione: legge del 14 marzo del 379 in cod. Theod. I, 20,10; cfr. C.J. II,8,7 nella parte seconda di questa trattazione.

Subito dopo gli operai, si trovano coloro che, quali funzionari, appartengono agli appositi scrinia, e fanno parte della carriera equestre: i ducenari, i centenari, che si è già visto, tra i quali, e sopra i quali, c'è un primicerio, come si evince dalla costituzione in Cod. Theod. VI, 30,3:

"Primiceri scriniorum, receptoriorum etiam, per triennium iuxta instar sacrorum scriniorum administratione fungantur, ita ut nullus ambitu tempora sevi longioris usurpet" e in VI, 30,14: "Officiorum palatinarum scriniorumque primicerii biennio transacto discedant nec ulterius in eadem militia commorentur, Eos sane, qui ante hoc statutum in locis memoratis inventi sunt, ad metas triennii concedimus perveniri".

Ed inoltre VI,30,19: "dominum ex primicerii sacrorum largitionum speciali beneficio ex vicariis ad similitudinem proximorum sacrorum scriniorum esse praecipimus. Ceteros primicerios scriniorum et qui post illum

primicerii totius erunt officii palatini, ex consularibus inter allectos esse decernimus ecc.ecc."

Primicerii si ritrovano anche per quanto riguarda la monetazione. Essi fanno parte, come abbiamo visto, dei perfectissimi ordinis tertii e forse si possono identificare con il termine attuale di generali.

A capo di ogni zecca sta un procuratore ma sopra di lui e responsabile di tutta la monetazione, sta il conte, garante col suo patrimonio.

2) Occorre esaminare la Notitia dignitatum omnium tam civilium, quam militarium in partibus orientis et Occidentis.

E vediamo che in essa compaiono i nomi dei procuratores monetae Sisciae, urbis Romae, Lugdunensis, Arelatensis, Triberorum, Aquileiensis, ma non compaiono procuratores monetarum né per Milano né per Ravenna, tanto che alcuni studiosi, in base a ciò, hanno negato l'esistenza di una qualche zecca in queste due città.

Così ad esempio il Sutherland, Il Jones (61) invece al riguardo si esprime in questo modo: "d'ora in poi le monete d'oro verranno emesse dalle residenze imperiali che sono Costantinopoli per l'oriente, e normalmente Milano e più tardi Ravenna (62) per l'occidente, sebbene nessuna di queste due città sembra che abbia avuto monetae publicae; entrambe sono omesse dalla lista dei procuratores monetarum nella Notitia dignitatum".

Il problema è allora di vedere quando la Notitia sia stata redatta.

Secondo la mia opinione, soprattutto analizzando i nomi di donne e uomini che dalla Notitia risultano, si dovrebbe dedurre che essa sia stata scritta da un o-

(61) JONES, The later Roman Empire
vol. I, Oxford, ed. Basil Blackwell 1964, pag.437

(62) "Onorio, sotto la pressione di Alarico, crede conveniente trasferire corte e uffici in una località protetta dalle lagune, e viene scelta Ravenna, ove nel 402-403 viene pure aperta la zecca. L'apertura di questa, non segna però la fine della zecca di Milano; essa fu invece potenziata con personale e materiale proveniente dalla zecca di Aquileia che appunto, in questo periodo, doveva concludere la sua secolare attività (ULRICH-BANSA, op.cit.)

rientale, un profondo conoscitore di Costantinopoli, e al tempo che corre dal 414 al 442.

Infatti, su 29 nomi che compaiono nel testo, solo 5 appartengono a luoghi al di fuori di Costantinopoli.

Compare la ubicazione dei palazzi delle figlie di Arcadio: Pulcheria, Marina, Arcadia e della sorella Placidia; nonché della moglie di Teodosio II, Eudocia.

Non compare invece quello della moglie di Arcadio, Eudossia, morta nel 404.

Pulcheria compare già col nome di Augusta, e si sa che ella fu nominata Augusta nel 414.

Per contro anche Eudocia è chiamata Augusta, mentre costei nel 442 cadde in disgrazia.

Infine nella Notitia non compaiono nomi di imperatori dopo Teodosio.

Se le mie osservazioni sono esatte è comprensibile allora che nessun procuratore monetarum per Milano venga nominato nel testo della Notitia, dal momento che dal 402-404 al 452 la zecca di Milano rimase chiusa.

In quanto a Ravenna, che invece era la capitale attuale della pars occidentis dal momento che la zecca

a Ravenna c'era e funzionante, potrebbe argomentarsi che, trattandosi di una zecca posta nel palatium, non vi fosse a capo di essa alcun procuratore, ma ne fosse direttamente responsabile il Comes socrarum largitionum, o il largitionum Italicianarum.

La stessa situazione allora dovrebbe essere stata per Milano al tempo in cui essa era capitale dell'impero. Sorge ora un problema: se questa carica sia stata o meno ereditaria.

Il De Francisci è di parere favorevole:

"Un po' per naturale inclinazione dei ceti che credono in questo modo di difendere la propria esistenza, un po' per effetto della politica imperiale che mira a galvanizzare le forze dell'impero, si va già sotto Diocleziano accentuando la tendenza alla creazione di ordini, di strati ben distinti, di classi ereditarie, di caste chiuse ereditarie.

Questo movimento si inizia con la distinzione di un ceto più elevato, di nobili ereditari, i clarissimi (tra i quali si scelgono le cariche più elevate), e di un altro, che gareggia con quello, nella ammini-

strazione e nei comandi militari, i perfectissimi, che
si contrappongono ai primi come l'ordine equestre a
quello senatorio. Al di sotto di questi sta la borghes-
sia municipale, i curiales, gravati da tributi, ecc."
(63). E' dai curiali però che si sarebbero tratti i
più alti funzionari, e costoro, una volta divenuti ta-
li, avrebbero costituito una casta a sé. Ciò dovrebbe
essersi avvenuto in seguito alla promulgazione della
costituzione in codice Teodosiano VI, 35,3 del 27 a-
prile 352: "de cubiculis nostris vocatione donatos vel
diversis obsequiis palatinis aut scriniis memoriae e-
pisularum libellorumque vel officio largitionum comi-
tentium singularumve urbium, sed et officio admis-
sionis ad legum nostrarum privilegia volumus pertine-
re, ut nec ipsi nec filii nec nepotes eorum ad curiam
vel honores vel munera municipalis devocentur. Meritoque
his iungimus largitionales urbium singularum, ne privi-
legio separentur quos dignitas propemodum similia copu-
lavit, memorati namque palatinorum matriculis adtinen-

(63) DE FRANCISCI, op.cit., pag.455

tar, quiquo sub castrensi militant, ecc.

Privilegio che, Zenone prima, Giustiniano poi (come si vedrà nella seconda parte di questa trattazione)

non tarderanno ad abrogare, per cui tutti i cittadini con un censo, indistintamente rimarranno vincolati alle curie.

Per quanto riguarda Milano, questi alti funzionari, avranno costituito, data l'esenzione dagli oneri curiali, e gli altissimi stipendi ricevuti durante l'esercizio della carica, i più ricchi detentori di ricchezza mobiliare o immobiliare della città.